

COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia

25048 Sonico - Piazza IV Novembre, 1



Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi e agevolazioni
a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati.

TITOLO I – OGGETTO E INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il documento contiene le disposizioni che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Amministrazione Comunale delle modalità di sostegno sotto forma di sovvenzioni, contributi e agevolazioni (anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a condizioni agevolate da utilizzarsi per proprie sedi) a favore di Associazioni ed Enti pubblici e privati che non presentano fini di lucro per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
2. La concessione di contributi economici e la fruizione agevolata dei servizi alla persona non rientrano nelle casistiche di questo Regolamento in quanto oggetto di separata disciplina.

Art. 2 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

Circa gli interventi possibili da parte dell'amministrazione comunale, definibili genericamente "forme di sostegno", si forniscono di seguito le seguenti definizioni:

- **Sovvenzioni:** l'ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque egli indirizzi programmatici dell'ente;
- **Contributi:** i finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sotto forma di corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento al legale rappresentante dell'Associazione;
- **Agevolazioni:** riferiti alla fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune a farsi carico direttamente di alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento della manifestazione, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, quali ad esempio:
 - a) l'eventuale uso gratuito dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) l'eventuale affissione agevolata delle locandine e dei manifesti prodotti dai richiedenti il contributo;
 - c) l'eventuale predisposizione diretta degli atti amministrativi e/o supporto ai richiedenti per il loro disbrigo;
 - d) l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
 - e) l'eventuale uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, prevedendo l'esonero o la riduzione per quanto riguarda l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in termini di legge e qualora contemplati nella relativa regolamentazione del settore competente.

Art. 3 - Settori d'intervento

a) Attività culturali e educative.

Gli interventi possono essere disposti per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.

b) Tutela ambientale.

Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano.

c) Attività ricreative e sportive.

Gli interventi possono essere disposti:

- per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Sonico per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive;
- gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Sonico per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
- particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

d) Sviluppo economico.

- Gli interventi possono essere a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.
- Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sul territorio del Comune, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e valorizzazione dei prodotti locali.

TITOLO II – ACCESSO ALLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 4 - Criteri generali

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'articolo precedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Valutazione dei programmi e delle iniziative in base a:

- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- valore attribuito dall'Amministrazione Comunale al beneficio reso alla comunità;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi o per la fornitura di servizi (es. convenzioni ...);
- adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
- carattere di originalità e d'innovatività del progetto o dell'iniziativa, nonché la propria qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa alla concessione del sostegno.

b) Valutazione del soggetto richiedente, il quale dovrà dimostrare:

- entità di persone e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma o l'iniziativa per cui chiede il contributo;
- bilancio annuale o dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- alla capacità economica del richiedente.

3. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

5. Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quelle associazioni ed enti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Sonico.
6. La possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l'avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto.

Art. 5 – Tipologia delle attività da supportare

Partendo dalla considerazione che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dell'ente, la compartecipazione del Comune potrà avvenire per:

- Attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'iniziativa venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, previamente approvati dalla medesima;
- Progetti o iniziative specifiche che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale;
- Attività straordinaria nel caso in cui si verificano gravi situazioni impreviste o imprevedibili debitamente motivate e insindacabilmente giudicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 6 – Sostegno per attività ordinaria. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda, attraverso domanda scritta da presentare agli Uffici comunali.
2. La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al settore/servizio di competenza, deve indicare:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente
 - numero degli iscritti all'associazione (se sportiva il numero degli atleti - divisi per età e residenza);
 - relazione illustrativa sintetica delle attività organizzate dall'associazione con diretto riferimento all'ambito in cui vengono realizzate, corredato dal bilancio di previsione per l'anno in corso;
 - elenco delle attività svolte dall'associazione nell'anno precedente a quello della domanda, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate (bilancio) nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda

- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.
3. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune.
 4. La domanda di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno, con le stesse modalità e negli stessi termini.

Art. 7 - Sostegno per attività ordinaria. Termini di presentazione della domanda e concessione.

1. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce la richiesta e le stesse saranno globalmente valutate ed espletate dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.
2. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente dalla Giunta e erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale organo, dal responsabile del servizio interessato.
3. La Giunta Comunale può subordinare l'erogazione del contributo a degli "obiettivi" assegnati in via preventiva alle diverse associazioni, aventi carattere di ausilio nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
4. La concessione di benefici, di cui al presente articolo, può essere disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata anche superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.
5. L'inserimento nel piano di riparto annuale non costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Art. 8 – Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Criteri per l'erogazione.

1. L'amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno una tantum, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, oltre a quanto previsto al precedente art. 4, tenuto conto di:
 - a) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
 - b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - c) costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - d) numero di associati/atleti di Sonico, coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
 - e) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
 - f) coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Amministrazione Comunale stessa;

- g) la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.
2. La Giunta Comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.
 3. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
 4. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Art. 9 - Sostegno straordinario. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.

1. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e/o ente devono pervenire prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e devono contenere le seguenti indicazioni:
 - descrizione dell'attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell'ente;
 - il tipo di intervento richiesto (finanziario o altra agevolazione o sostegno);
 - la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.
2. Alla domanda viene data risposta previa verifica che:
 - le entrate e le spese della manifestazione siano rendicontate all'Amministrazione comunale;
 - le spese da sostenersi rientrino nel carattere istituzionale dell'ente e nella programmazione delle sue attività;
 - vi sia adeguata copertura nel bilancio del richiedente della spesa da sostenere.

Art. 10 – Patrocinio e pubblicità

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato per:

- Iniziative di interesse per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale, come ad esempio grandi eventi;
- Iniziative programmate in collaborazione con le associazioni locali.

Il soggetto patrocinato utilizza il marchio del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributo finanziario il Comune valuta distintamente le richieste presentate.

Art. 11 - Utilizzo delle sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:

- al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
- alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.